

**Regolamento
della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri**
(del 4 ottobre 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 2 lett. d) e 4 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998,

decreta:

Composizione della Commissione

Art. 1¹ La Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.

Competenze

Art. 2² La Commissione, segnatamente:

- sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo;
- valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri;
- formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l'incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri;
- esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;
- appoggia il Servizio per l'integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi;
- preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione;
- presenza alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle manifestazioni concernenti l'integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al razzismo.

Deliberazioni

Art. 3 ¹La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.

²Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Consulenti esterni

Art. 4 La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.

Collisione di interesse

Art. 5 Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell'ente, dell'associazione o della comunità che rappresenta.

Presenze

Art. 6 Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.

¹ Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

² Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

Segretariato

Art. 7³ Il Servizio per l'integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente:

- prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;
- redige il verbale e il rapporto annuale;
- cura la presentazione formale dei progetti cantonali;
- predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;
- verifica l'attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.

Rapporto

Art. 8 La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.

Norme complementari

Art. 9 Per il resto, l'attività della Commissione è disciplinata dalle norme del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Norma abrogativa

Art. 10 È abrogato il Regolamento della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell'11 maggio 2004.

Entrata in vigore

Art. 11 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Pubblicato nel BU **2011**, 507.

³ Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.